



Regolamento del Centro Dipartimentale per le Professioni Legali

[D.R. n. 307/2025 del 25 febbraio 2025 - Emanazione](#)

Articolo 1

Denominazione

Il Centro Dipartimentale per le Professioni Legali è istituito all'interno del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, secondo quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto dell'Università di Pisa.

Ai sensi dell'art. 19 del regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, l'istituzione del Centro è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti, aventi diritto di voto, del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 2

Finalità e attività

La finalità prioritaria del Centro è promuovere, organizzare ed erogare corsi di alta formazione, anche attraverso la stipula di apposite Convenzioni con gli enti principalmente interessati, a beneficio di coloro che intendano accedere alle professioni o alle carriere giuridiche pubbliche o private, o acquisire avanzate specializzazioni professionali in determinate materie giuridiche.

In questa prospettiva, il Centro ha il compito di:

- a) proporre e coordinare attività di didattica e di ricerca altamente qualificata;
- b) proporre e coordinare iniziative di terza missione, rivolte prioritariamente all'alta divulgazione scientifica e alla formazione continua delle discipline giuridiche al fine d'intensificare i rapporti tra università, ordini e associazioni professionali nel settore giuridico.

Articolo 3

Sede e risorse

Il Centro ha sede amministrativa e operativa presso il Dipartimento di Giurisprudenza e utilizza gli spazi e le risorse umane, finanziarie e logistiche ad esso assegnate dal Dipartimento.

Il Centro può altresì avvalersi di risorse provenienti da finanziamenti esterni, pubblici e privati, da contratti e convenzioni, che il Direttore dovrà portare all'attenzione degli organi di Dipartimento per quanto di loro competenza.

Articolo 4 Personale afferente al Centro

Afferiscono prioritariamente al Centro i componenti del personale docente e ricercatore del Dipartimento di Giurisprudenza, che siano interessati a farne parte e che ne facciano apposita domanda.

Su invito o previa motivata richiesta, alle riunioni del Centro possono partecipare, senza afferire e privi del diritto di voto, professoresse e professori emerite/i e in congedo, professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori universitarie/i di altri Dipartimenti dell'Università di Pisa e di altri Atenei.

Le richieste di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate al Direttore del Centro che le sottopone all'approvazione del Consiglio.

Le afferenze non sono soggette a un termine temporale di durata. L'interessato/a può in ogni tempo inviare comunicazione di espressa rinuncia al Direttore del Centro, che ne informa il Consiglio. È fatta salva la possibilità del Consiglio di deliberare in merito alla decadenza dell'afferenza del/la docente, della ricercatrice o del ricercatore dal Centro qualora se ne riscontri la mancata partecipazione non giustificata al Centro ad almeno la metà delle riunioni del relativo Consiglio, a partire dal momento in cui è approvata l'afferenza e calcolata ogni anno.

Articolo 5 Organi

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio Generale del Centro.

Articolo 6 Direttore

Il Direttore è nominato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza tra i professori e le professoresse di ruolo presenti nel Dipartimento e facenti parte del Consiglio del Centro. Il Direttore rimane in carica per un triennio. La carica può essere rinnovata al massimo per un ulteriore triennio consecutivo.

Il Direttore rappresenta il Centro nei rapporti con il Dipartimento di Giurisprudenza, con gli organi accademici, con gli enti e le associazioni professionali e in ogni attività avente rilevanza esterna.

Il Direttore coordina le attività del Centro e sottopone al Consiglio i programmi e le iniziative che lo riguardano.

Il Direttore del Centro:

- a) su proposta del Consiglio dei Dipartimento nomina i componenti del Consiglio Direttivo, garantendo l'equilibrio di genere e la pluralità dei settori scientifici rappresentati;
- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo;
- c) cura la preparazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicato di norma almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione;
- d) provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio Generale;
- e) sentito il Consiglio Direttivo, informa periodicamente il Consiglio Generale sulle attività del Centro;
- f) promuove le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del Centro.

Il Direttore del Centro ha la facoltà di nominare tra i componenti del Consiglio Direttivo un Vice, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Direttore del Centro che lo presiede;
- b) le professoresse e i professori del Dipartimento che abbiano aderito formalmente al Centro all'atto della sua costituzione o negli anni successivi e che siano nominati ai sensi dell'art. 6.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo viene fissato in sei, oltre al Direttore.

Il Consiglio Direttivo coordina le iniziative promosse dal Centro. In particolare:

- a) approva le proposte avanzate dal Consiglio Generale;
- b) definisce e approva la programmazione didattica dei corsi;
- c) approva le proposte di stipula di contratti e/o convenzioni d'interesse del Centro;
- d) approva le proposte di collaborazione scientifica con altre Università ed enti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in presenza o per via telematica.

Articolo 8 Consiglio Generale del Centro

Il Consiglio Generale del Centro è costituito dalle professoresse, dai professori, dalle ricercatrici e dai ricercatori universitarie/i, dalle ricercatrici e dai ricercatori a tempo determinato del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, che abbiano aderito formalmente all'iniziativa all'atto della sua costituzione o negli anni successivi.

Su invito, o previa motivata richiesta, al Consiglio Generale possono partecipare senza diritto di voto professoresse e professori emerite/i e in congedo, docenti che afferiscono ad altri Dipartimenti e Atenei.

La richiesta di adesione, e di eventuale recesso dal Centro, avviene previa comunicazione scritta indirizzata al Direttore, il quale la sottopone all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale del Centro, su iniziativa di ciascuno dei suoi componenti, ha la facoltà di proporre:

- attività di didattica, di ricerca e di alta divulgazione scientifica, confacente alle finalità del Centro, che il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- la stipula di contratti e/o di convenzioni di interesse del Centro che il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce senza periodicità, almeno due volte l'anno, in presenza o per via telematica, secondo le modalità di convocazione di seduta ordinaria di cui all'art. 51 dello Statuto dell'università o su iniziativa del Direttore o quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Articolo 9

Gestione degli strumenti e del patrimonio librario del Centro

Il patrimonio librario, la strumentazione e le attrezzature a disposizione del Centro sono fruibili dai componenti del Consiglio Generale del Centro per le attività di ricerca, di didattica e di alta divulgazione scientifica e sono fruibili dagli studenti e dai dottorandi sotto la supervisione dei componenti del Centro, o, su richiesta, da altri docenti del Dipartimento, nel rispetto delle regole vigenti e delle norme di sicurezza adottate dal Dipartimento.

Articolo 10

Convenzioni

Il Centro ha facoltà di proporre agli organi del Dipartimento la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Alla stipula della convenzione provvede il Direttore del Dipartimento.

Articolo 11

Norme finali

In prima applicazione, il Regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio del Dipartimento a maggioranza dei membri, è sottoposto al controllo di Ateneo in base all'art. 46 dello Statuto ed è emanato con Decreto Rettorale.

Successivamente all'entrata in vigore, il presente Regolamento può essere modificato previa delibera del Consiglio del Centro, con le modalità di cui al comma precedente.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo, alla normativa nazionale e alle altre disposizioni vigenti in materia.